

DOMANDA 1

la presente per chiedere di chiarire se:

- 1) sono ammesse a partecipare alla successiva procedura di gara aziende che assolvono l'attività di intermediari nella gestione rifiuti, dunque iscritte alla cat. 8 dell'Albo Gestori Ambientali;
- 2) Se è consentito trasporto e recupero/smaltimento presso impianti siti al di fuori del territorio nazionale in uno Stato appartenente al territorio comunitario;
- 3) Se, nel caso in cui il recupero/smaltimento all'estero fossero consentiti, siano riconosciuti i 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva previsti dalla legge per adempiere alle necessarie operazioni di notifica.

RISPOSTA 1

In riferimento ai quesiti ricevuti, si chiarisce quanto segue:

- secondo quanto previsto all'art. 7.1 dell'avviso pubblico, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4 e/o 5 nelle classi comprese tra A ed E è requisito di idoneità necessario alla partecipazione alla gara, pertanto non è ammessa la possibilità di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione (Cat. 8 dell'Albo Gestori Ambientali);
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto della presente procedura è consentito presso qualunque impianto idoneo, ovvero autorizzato dagli organismi istituzionali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente al ritiro dei rifiuti con le caratteristiche specificate nel Capitolato tecnico prestazionale e nelle analisi di caratterizzazione allegate;
- il servizio dovrà tassativamente essere garantito a partire dal 01/04/2022, senza la possibilità di deroghe.